

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI

PESARO

88

Contratto di Lavoro Provinciale 29 maggio
1962 Integrativo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per gli operai addetti
alle industrie edilizia ed affini stipulato
in data 26 luglio 1961



ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI

PESARO



Contratto di Lavoro Provinciale 29 maggio
1962 Integrativo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per gli operai addetti
alle industrie edilizia ed affini stipulato
in data 26 luglio 1961



Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Pesaro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1961

Addì 29 maggio 1962 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali

fra

— l'Associazione degli Industriali — Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino — rappresentata dal Presidente Cav. Uff. Dott. Ing. Giuseppe Montagna anche per delega del Presidente dell'Associazione Industriali Comm. Dr. Ing. Francesco Badioli e dalla delegazione composta dai Signori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Giuseppe Del Vedovo, Celeste Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, assistiti dal Segretario dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi;

e, in ordine alfabetico

— la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla Fe.N.E.A.L. rappresentata dal Geom. Giampaolo Pierattoni, con l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.;

— la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dal Sig. Agostino Corsini, con la assistenza del Sig. Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

— il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dai Sigg.: Pino Monaldi, Benito Severi e Umberto Palmetti, con l'assistenza del Sig. Elmo Del Bianco della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 26 luglio 1961, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 1

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Al caposquadra — meglio definito al penultimo comma dell'art. 5 del C.C.N.L. — si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

Dichiarazione a verbale

Esaminate le definizioni recate dall'art. 5 del contratto nazionale a proposito delle categorie del manovale specializzato e del manovale comune, le parti riconoscono e si danno atto che è configurabile solo in misura minima la presenza del manovale comune nei lavori di costruzione edilizia, giusta la esemplificazione riportata, alla voce corrispondente, dall'art. 5 del C.C.N.L.

ART. 2

ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art. 7 del C.C.N.L. si conferma che l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali.

Il lavoro terminerà non oltre le ore 13 del sabato, con recupero a regime normale negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto, delle ore non lavorate nel pomeriggio del sabato.

ART. 3

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con le indennità percentuali sotto

indicate (da calcolare per gli operai che lavorano ad economia sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto; per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo), i seguenti:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) | 12% |
| 2) Lavori su scale aeree tipo Porta | 12% |
| 3) Lavori in pozzi neri preesistenti | 25% |
| 4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti | 18% |
| 5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) | 12% |
| 6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 | 20%— |
| 7) Costruzione di pozzi a profondità: | |
| a) da m. 3½ a 10 | 15% |
| b) oltre 10 metri | 25% |
| 8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) | 8% |
| 9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso | 40% |

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	10%
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario	30%
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 m. e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	12%
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8%
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:	
a) da 0 a 10 m.	36%
b) da oltre 10 a 16 m.	54%
c) da oltre 16 a 22 m.	72%
d) oltre 22 m.	108%
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	15%
16) Lavori eseguiti in stabilimenti produttori sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento	6%
17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici	5%
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:	
a) - al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; - ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio	39%
b) - ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; - ai lavori per le opere sussidiarie; - al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione	22%

c) - alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), una ulteriore indennità dell'8%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

(Le percentuali riportate in questo articolo sono esattamente quelle indicate nelle tabelle alleg. D1, D2, D3 al contratto nazionale).

ART. 4

INDENNITA' SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 15 del C.C.N.L., resta fissata nella misura del 9% da calcolarsi su paga base di fatto e indennità di contingenza.

ART. 5

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del secondo comma dell'art. 24 del C.C.N.L., è confermata nella misura percentuale del 30%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto.

ART. 6

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto, per lavori eseguiti oltre i 900 metri sul livello del mare.

ART. 7

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli art. 41, 48 e 49 del C.C.N.L., è devoluto a favore della Cassa Edile, istituita a termini dell'art. 62 del C.C.N.L.

ART. 8

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione (vedi p. 3 art. 21 del contratto) di cui all'art. 34 del C.C.N.L., a corrispettivo del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 22,30%, così composta:

— gratifica natalizia	10 %
— ferie	5,60%
— festività nazionali e infrasettimanali	6,70%
	<hr/>
Totale	22,30%

Dichiarazione a verbale

A conferma di quanto riportato all'art. 34 del C.C.N.L. 26-7-1961, si dà atto che la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia spetta all'operaio anche in caso di ferie effettivamente godute e di sospensioni di lavoro non conseguenti da cause meteorologiche in genere; la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro in vigore.

ART. 9

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lett. c) dell'art. 53 del C.C.N.L. 18 dicembre 1954 espressamente richiamato all'art. 60 del C.C.N.L. 26 luglio 1961, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciati da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale d'Arte « F. Mengaroni » di Pesaro o presso le Scuole Edili istituite a termini dell'art. 61 del contratto nazionale, ovvero presso le Aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

ART. 10

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale, resta confermato nella misura del 0,70% sulla retribuzione tabellare (compresa la indennità di contingenza).

Il contributo stesso dovrà essere versato ed accantonato presso un Istituto Bancario, a disposizione del « Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini di Pesaro e Provincia », di cui all'accordo provinciale 8-11-1958.

ART. 11

COMPENSO ATTREZZI DI LAVORO E INDENNITA' DI MENSA

L'indennità, già in atto localmente per compenso attrezzi di lavoro portati dagli operai secondo le consuetudini locali e per la indennità sostitutiva di mensa, viene fissata nella misura del 6% (sulla retribuzione minima contrattuale e sulla indennità di contigenza) per tutte le ore effettivamente lavorate.

ART. 12

CASSA EDILE

In attuazione dell'art. 62 del contratto nazionale e nel reciproco affidamento di realizzare una sempre più stretta collaborazione tra Imprese e Lavoratori Edili della provincia di Pesaro-Urbino, si conferma l'istituzione della « Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Pesaro e Provincia », per brevità denominata « Cassa Edile », con i seguenti scopi:

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi o concordati di lavoro, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e di prestatori d'opera;

b) amministrare la percentuale per gradifica natalizia, ferie e festività di cui al precedente art. 8;

c) svolgere ogni forma di previdenza e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle organizzazioni predette;

b) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.

Per il conseguimento degli scopi suddetti viene istituito, a favore della Cassa Edile, un contributo complessivo pari al 0,80% degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,40% e 0,40% rispettivamente) del datore di lavoro e del prestatore d'opera.

La decorrenza sia per l'applicazione del contributo suddetto sia per l'accan-

tonamento presso la Cassa Edile delle percentuali di cui al precedente punto b) resta fissata al 1° gennaio 1960.

ART. 13

VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° MAGGIO 1962.

Esso ha la durata e la scadenza del C.C.N.L. 26 luglio 1961.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.



